Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 3 giugno 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 marzo 1937-XV, n. 759.

Approvazione del nuovo regolamento per il funzionamento dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, riflettente la costituzione dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, e le successive modificazioni ed aggiunte di cui il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1197; la legge 7 aprile 1921, n. 370; il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3157; il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 1190 del 25 giugno 1926; la legge 22 dicembre 1927, n. 2685, ed il R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 186, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1189, riguardante la istituzione della Fondazione Vittorio Emanuele III per colonie marine e climatiche in pro degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978, relativo al trasferimento ad altri Enti dei compiti assistenziali già svolti dall'Associazione nazionale fascista ferrovieri dello Stato, al riconoscimento giuridico dell'Opera di previdenza anzidetta e ad altri provvedimenti relativi alla gestione dell'Opera stessa;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 76, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1271, relativo al contributo assegnato all'Opera di previdenza suindicata sulle quote devolute ai Comitati organizzatori dei congressi, fiere, mostre, gare e simili, per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202, riguardante la corresponsione degli assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1936, contenente le norme di applicazione del R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277;

Visto il regolamento per il funzionamento dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con decreto Ministeriale 20 ottobre 1924, modificato dal decreto Ministeriale 23 maggio 1925;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'annesso regolamento per il funzionamento dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato sostituisce quello approvato con decreto Ministeriale 20 ottobre 1924, modificato con decreto Ministeriale 23 maggio 1925, che deve considerarsi abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, *foglio* 160. — MANCINI.

Regolamento per il funzionamento dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 1.

L'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato provvede:

1° alle prestazioni di diritto e facoltative di cui la legge 19 giugno 1913, n. 641, e le successive modificazioni ed aggiunte apportate alla legge stessa con il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1197, la legge 7 aprile 1921, n. 370, il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3157, il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926, numero 1190, la legge 22 dicembre 1927, n. 2685, e con il R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251;

2° al funzionamento delle colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'Associazione fascista ferrovieri di cui al comma *d*) del R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978;

3° alla gestione della Fondazione Vittorio Emanuele III come all'art. 5 del R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito come sopra;

4° alla corresponsione di assegni di malattia al personale iscritto all'Opera di previdenza, di cui il R. decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202.

Art. 2.

Per la gestione delle quattro forme di attività indicate al precedente art. 1, l'Opera di previdenza dispone:

1. Per le prestazioni di diritto e facoltative di cui al punto primo:

a) degli immobili ed arredi destinati al funzionamento degli Istituti di educazione e di istruzione;

b) degli interessi sul patrimonio dell'Opera;

c) dei canoni di affitto degli immobili di cui alla lettera *a*) che vengono adibiti a colonie o ad altri usi;

d) delle ritenute al personale;

e) delle multe al personale;

f) della metà dell'importo delle tasse di bollo sulle quietanze e ricevute del personale per competenze superiori a L. 100;

g) del canone a carico della gestione rivendita libri e giornali;

h) dell'utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni;

i) del provento di cui all'art. 1 *d*) del R. decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 76, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1271 (contributo del 10 % sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, ecc.) in quanto non sia destinato al funzionamento delle colonie di cui al punto secondo del precedente art. 1.

2. Per il funzionamento delle colonie marine e climatiche per i figli degli iscritti all'Associazione fascista ferrovieri dello Stato di cui al punto secondo:

a) degli immobili ed arredi destinati al funzionamento delle colonie;

b) degli interessi sul valore del patrimonio investito in titoli e depositato alla Cassa depositi e prestiti;

c) dei canoni di affitto degli immobili non adibiti a colonie;

d) del contributo dei soci dell'Associazione fascista ferrovieri nella misura stabilita dal Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista;

e) del contributo degli agenti per l'ammissione dei figli alle colonie;

f) della provvigione corrisposta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per le assicurazioni contratte dal personale in occasione della sottoscrizione al Prestito del Littorio;

g) dell'erogazione totale o parziale del provento di cui all'art. 1 d) del R. decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 76, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1271 (contributo del 10 % sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, ecc.) nonchè della somma che il Comitato ritenesse di erogare a carico della disponibilità annua;

h) delle eventuali assegnazioni fatte da altri Enti e gestioni, nonchè delle eventuali donazioni e lasciti di agenti o di terzi, salvo che per disposizione degli oblatori fossero da portarsi ad incremento del patrimonio.

3. Per la gestione della Fondazione Vittorio Emanuele III di cui al punto terzo:

a) degli interessi sui valori costituenti il patrimonio, gestiti e custoditi dalla Cassa depositi e prestiti;

b) del contributo di L. 100.000 da parte dell'Amministrazione ferroviaria;

c) di un contributo non inferiore a L. 100.000 a carico della gestione di cui al punto primo del presente articolo;

d) delle rette totali o parziali da pagarsi dalle famiglie per i fanciulli ammessi alle colonie non gratuitamente;

e) dei lasciti e donazioni che pervengono in numerario non destinati ad aumento di patrimonio perchè d'importo inferiore a L. 10.000.

4. Per la corresponsione degli assegni di malattia al personale, di cui al punto quarto:

a) delle ritenute al personale.

Art. 3.

L'Opera di previdenza di cui all'art. 1 della legge 19 giugno 1913, n. 641, è amministrata da un Comitato costituito:

dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato, che ne è il presidente;

dal capo del Servizio personale ed affari generali, dal capo del Servizio ragioneria e dal capo dell'Ufficio sanitario centrale, o dai loro delegati;

da un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, nominato dal Ministro per le comunicazioni, su proposta dell'avvocato generale dello Stato;

dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza presso il Ministero delle finanze;

da rappresentanti del personale e da agenti pensionati che siano stati iscritti all'Opera di previdenza, in numero di sei complessivamente, nominati dal Ministro per le comunicazioni. Gli agenti pensionati non potranno essere più di tre.

Il Ministro per le comunicazioni designa, fra i componenti il comitato, il vice presidente che coadiuva e sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 4.

Il vice presidente, nonchè i membri del Comitato nominati in rappresentanza del personale e dei pensionati, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In caso di prolungato impedimento per malattia o per altri motivi o per sopravvenute incompatibilità, possono essere dispensati dalla carica.

Art. 5.

Il Comitato:

nel limite della somma fissata quale disponibilità annua, conferisce i sussidi temporanei, gli assegni alimentari, le borse di studio e delibera sui ricoveri in Istituti di educazione e d'istruzione od in luoghi di cura;

approva a carico della disponibilità annua le somme da erogarsi in aumento all'importo di L. 100.000 stabilito per i sussidi straordinari e all'altro analogo importo di L. 100.000 stabilito per le colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III;

conferisce i sussidi straordinari;

delibera in merito alle domande presentate da agenti che vogliono integrare l'assegno alimentare a norma dell'art. 4 della legge n. 641 del 1913;

compila il bilancio tecnico di cui all'art. 8 della legge, sulla base dei risultati dei bilanci finanziari annuali tenuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

fissa le norme per il funzionamento degli Istituti di educazione e d'istruzione di proprietà dell'Opera, nonchè delle colonie marine e montane;

nomina il personale dirigente degli Istituti e delle colonie e dispone per l'assunzione del personale esecutivo occorrente per il funzionamento degli Istituti e delle colonie medesime, giusta le norme stabilite dal Ministro per le comunicazioni;

sottopone al Ministro per le comunicazioni le proposte per l'acquisto o la costruzione di nuovi stabili, nonchè quelle per le opere di ampliamento e miglioramento di quelli esistenti e i lavori eccedenti la manutenzione ordinaria;

delibera le sostituzioni e gli aumenti delle dotazioni sia degli Istituti che delle colonie;

stabilisce annualmente il bilancio preventivo della gestione delle colonie marine e montane per i figli degli iscritti all'Associazione fascista ferrovieri, nonchè di quelle della Fondazione Vittorio Emanuele III;

determina, in relazione ai preventivi approvati, il numero dei fanciulli da ammettersi alle colonie, stabilisce le norme di ammissione dei fanciulli stessi, fissa il contributo da pagarsi dalle famiglie nei casi in cui non venga concessa l'ammissione gratuita;

dispone per tutto quanto riguarda la gestione delle colonie;

stabilisce annualmente se e quale parte del provento derivante dalla percentuale dovuta dai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, ecc., per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione, debba essere destinata alla gestione delle colonie per i figli degli iscritti all'Associazione fascista ferrovieri;

tratta gli affari e le questioni attinenti all'Amministrazione dell'Opera che gli sono sottoposti dal presidente.

In seno al Comitato è costituita una Giunta composta del presidente, o, in sua sostituzione, del vice presidente, del capo del Servizio personale e affari generali e del capo del Servizio ragioneria o dei loro delegati.

La Giunta delibera le indennità di buonuscita, i sussidi temporanei, gli assegni alimentari e il rimborso delle ritenute agli aventi diritto, nonchè gli assegni di L. 500 agli

orfani di cui il punto 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, e i sussidi alle famiglie degli agenti morti dopo l'esonero di cui la lettera b) dell'art. 3 del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314.

Art. 6.

Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di almeno sei membri compreso il presidente. Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza dei tre componenti la Giunta stessa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti ha preponderanza quello del presidente.

Per le funzioni di segreteria, sia del Comitato che della Giunta, sono nominati dal direttore generale un segretario ed un segretario aggiunto fra i funzionari delle Ferrovie dello Stato.

Alle sedute assiste, senza voto, il capo dell'Ufficio del Servizio personale e affari generali cui è devoluta la trattazione dei compiti amministrativi afferenti all'Opera.

Art. 7.

Il presidente del Comitato amministratore rappresenta l'Opera a tutti gli effetti giuridici ed amministrativi.

Art. 8.

Spetta al Ministro per le comunicazioni di:

approvare il bilancio tecnico di cui il paragrafo 5 dell'art. 3 del presente regolamento;

fissare le norme per l'assunzione del personale dirigente ed esecutivo occorrente per il funzionamento sia degli Istituti che delle colonie e di determinarne il trattamento;

approvare l'acquisto o la costruzione di nuovi stabili, nonchè le opere di ampliamento e miglioramento di quelli esistenti e i lavori eccedenti la manutenzione ordinaria.

Art. 9.

Le deliberazioni prese in ogni seduta dal Comitato devono entro tre giorni essere trasmesse in copia al Ministro per le comunicazioni e diventano esecutive quando il Ministro nei sette giorni successivi non ne abbia disposto l'annullamento.

Art. 10.

Ai rappresentanti del personale e agli agenti pensionati, membri del Comitato, non residenti in Roma, viene corrisposta, per i giorni delle sedute, per il giorno precedente e per il tempo necessario per compiere il viaggio di andata e ritorno, l'indennità di trasferta che, a norma delle disposizioni sulle competenze accessorie, spetta:

per i rappresentanti del personale, agli agenti del grado da essi rivestito;

per i membri pensionati, agli agenti del grado col quale i membri stessi furono esonerati, non mai però inferiore a quella spettante agli agenti del grado 10°.

Ai membri suddetti è inoltre rilasciata la carta di libera circolazione per il percorso dalla residenza a Roma.

Ai membri del Comitato, al capo dell'ufficio dell'Opera di previdenza e ai segretari spetta, per ogni giornata di adunanza, un compenso di L. 15 al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 11.

Per esercitare l'assistenza dei fanciulli ricoverati in Istituti di educazione e di istruzione, o in luoghi di cura, il Comitato può valersi dell'opera di agenti in servizio o pensionati residenti nelle località ove trovansi gli Istituti in cui i fanciulli sono ricoverati.

Art. 12.

Quando nel computo dei mesi di servizio utile per il conseguimento dell'indennità di buonuscita vi ha frazione di mese, il periodo che eccede i 15 giorni è calcolato per mese intero, altrimenti non è valutato.

Art. 13.

Nel caso di esonero per inabilità fisica non si fa luogo al pagamento dell'indennità di buonuscita, nè del sussidio di cui all'art. 3, lettera a) del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, se il provvedimento di esonero non sia reso irretrattabile o per essere decorso il tempo utile per il ricorso amministrativo senza che questo sia stato presentato, o per formale rinuncia a ricorrere o perchè il ricorso sia stato respinto.

Art 14.

I sussidi e gli assegni alimentari agli aventi diritto decorrono dal mese successivo a quello in cui avvenne la morte dell'agente in attività di servizio o dell'esonerato.

Quelli invece assegnati nei limiti della disponibilità, decorrono dalla data stabilita dal Comitato.

Art. 15.

Chiunque ritenga di aver diritto ad assegno alimentare vitalizio, se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe incominciare il godimento dell'assegno medesimo senza farne domanda o senza presentare i documenti all'uopo necessari, non sarà ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda o della presentazione dei documenti.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 16.

La Commissione medica che deve giudicare inappellabilmente della inabilità al lavoro delle persone che possono aver diritto all'assegno alimentare vitalizio, sarà composta del capo dell'Ufficio sanitario che ha la giurisdizione della circoscrizione del Compartimento ove risiede il richiedente o di un funzionario da lui delegato e di un altro sanitario dell'Amministrazione ferroviaria pure da lui designato.

Art. 17.

I sussidi temporanei e gli assegni alimentari sono pagati a bimestri posticipati in corrispondenza alle scadenze stabilite per il pagamento degli assegni a carico del fondo pensioni e sussidi, e sulla produzione del certificato di vita, nel quale deve essere anche dichiarato, se si tratti della madre o della vedova dell'agente, che essa si trova sempre nello stato di vedovanza, e se si tratti di figlie di età superiore ai 14 anni, che esse sono tuttavia nubili. Il certificato di vita degli orfani, prodotto per la riscossione dell'assegno di cui fossero provvisti a carico del fondo pensioni e sussidi, serve anche per la riscossione del sussidio temporaneo a carico dell'Opera di previdenza.

Art. 18.

Contro le deliberazioni relative all'indennità di buonuscita, ai sussidi temporanei e agli assegni alimentari vitalizi, è ammesso il ricorso da parte dell'interessato alla Corte dei conti, che, a norma dell'art. 16 della legge n. 641 del 1913, giudica in via definitiva.

Il tempo utile per il ricorso è di 90 giorni a decorrere dal giorno in cui l'interessato rilascia ricevuta della comunicazione contenente la deliberazione, consegnatagli da un agente all'uopo incaricato.

La ricevuta deve essere datata e firmata dallo stesso interessato e controfirmata dall'agente incaricato che la ritira.

Nel caso in cui l'interessato dimori in località non avente stazione o fermata delle Ferrovie dello Stato, oppure si rifiuti di ricevere la comunicazione, o sia impedito di darne ricevuta nei modi prescritti, la comunicazione viene spedita per posta, in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno. In tal caso il termine per il ricorso alla Corte dei conti decorrerà dal giorno in cui la Posta avrà rimesso il piego all'interessato.

Art. 19.

Le ritenute al personale per il contributo di cui il terzultimo capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, si effettuano sull'intero stipendio per la durata del servizio considerato utile a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190, anche nei casi di riduzione o cessazione temporanea dello stipendio stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

REGIO DECRETO 3 maggio 1937-XV, n. 760.

Autorizzazione al comune di Piacenza ad applicare le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe C.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la domanda avanzata dal comune di Piacenza per avvalersi della disposizione di cui al predetto articolo;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Piacenza è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1939, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe *C*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, *foglio* 168. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 aprile 1937-XV, n. 761.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio femminile S. Antonio con sede in Lipari (Messina).

N. 761. R. decreto 15 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio femminile S. Antonio, con sede in Lipari (Messina), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 marzo 1937-XV, n. 762.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero del Terz'Ordine Regolare Carmelitano, in Camerino (Macerata).

N. 762. R. decreto 8 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero del Terz'Ordine Regolare Carmelitano in Camerino (Macerata) e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 35.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 marzo 1937-XV, n. 763.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Giuseppe nella borgata Passo di Rigamo di Palermo.

N. 763. R. decreto 8 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Palermo in data 18 ottobre 1935, relativo alla erezione della nuova parrocchia di S. Giuseppe nella borgata Passo di Rigamo di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 764.

Autorizzazione al Regio osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze ad accettare una donazione.

N. 764. R. decreto 15 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze viene autorizzato ad accettare la donazione di apparecchi scientifici, disposta in suo favore dal dott. Filippo De Filippi.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 765.

Erezione in ente morale della Fondazione « Luigi Maria Carimati ».

N. 765. R. decreto 8 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la Fondazione « Luigi Maria Carimati » viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 maggio 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale cattolica di prestiti « SS. Tolomeo e Romano » di Nepi (Viterbo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di prestiti « SS. Tolomeo e Romano » di Nepi (Viterbo);

Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale cattolica di Prestiti « SS. Tolomeo e Romano » di Nepi (Viterbo) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1645)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 maggio 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa agraria di prestiti di Solofra (Avellino).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936 XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Solofra (Avellino);

Considerato che la situazione della predetta Cassa rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa agraria di prestiti di Solofra (Avellino) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1647)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 maggio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Stridone (Pola).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Stridone (Pola) la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Stridone (Pola) in liquidazione è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda predetta è sostituita con la procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1699)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1937-XV.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Belluno, delimitata dai seguenti confini:

est e sud, Valle Anfella;
nord, Fiume Piave;
ovest, Crinale e Vallone Picco di Roda;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Belluno, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 12 giugno 1935 e 29 luglio 1936, in una zona della provincia di Belluno, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1937 - Anno XV.

Il Ministro: Rossoni.

(1663)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1937-XV.
Modificazioni alle tariffe ferroviarie per i trasporti di banane.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella serie *B* della tariffa eccezionale n. 20 G. V., nella serie *C* della tariffa eccezionale n. 21 G. V. e nella serie *B* della tariffa eccezionale n. 24 G. V. è aggiunta la voce « Banane »;

b) nella nomenclatura e classificazione delle cose a grande velocità, di contro alla voce « Banane » è aggiunta l'indicazione delle tariffe eccezionali n. 20, 21 e 24;

c) nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità la classificazione della voce « Banane » è annullata e sostituita dalla seguente: 54, 60, 66.

Art. 2.

Nell'allegato n. 2 al R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è aggiunta la voce « Banane »; la voce stessa che figura nell'allegato n. 3 al detto R. decreto è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni:
Benni.

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

(1709)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Belluno denominata « Aiarnola », delimitata dai seguenti confini:

a sud, lago di Selva S. Anna - Confine col Comune di Auronzo - Monte di Aiarnola;

a nord, corso del torrente Risena - Sorgente di Acqua Puzza;

ad ovest, Monte Aiarnola - confini col Comune di Auronzo - Sorgenti del torrente Risena (quota 1896, ovest Cima Popera);

ad est, sorgente di Acqua Puzza - Sentiero per il lago di Campo. Quota 1260 ovest di Padola. Strada Padola lago di Selva S. Anna.

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Belluno, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 11 giugno 1935 e 31 luglio 1936, in una zona della provincia di Belluno, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(1667)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 25 maggio 1937-XV alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 682, concernente la estensione a tutti i personali militari e civili dei benefici previsti dalla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, a favore degli ufficiali del Regio esercito invalidi di guerra e provvidenze analoghe a favore delle famiglie.

(1712)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Tai » (Trento).

Con R. decreto 3 aprile 1937-XV, n. 1707, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1937, al registro n. 8, foglio n. 130, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « TAI » con sede in comune di Storo, provincia di Trento.

(1684)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Media dei cambi e dei titoli

del 29 maggio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,90
Francia (Franco)	84,80
Svizzera (Franco)	434,25
Argentina (Peso carta)	5,805
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,205
Canada (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,24
Danimarca (Corona)	4,192
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7185
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	369,05
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8415
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,775
Id. 3,50 % (1902)	71,475
Id. 3,00 % (Lordo)	52,85
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,50
Rendita 5 % (1935)	93,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,40
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,775
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,10
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,05
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Media dei cambi e dei titoli

del 30 maggio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,80
Francia (Franco)	84,75
Svizzera (Franco)	434 —
Argentina (Peso carta)	5,82
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,26
Danimarca (Corona)	4,1875
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7135
Olanda (Fiorino)	10,445
Polonia (Zloty)	360,20
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8365
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,375
Id. 3,50 % (1902)	71,425
Id. 3,00 % (Lordo)	53,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,10
Rendita 5 % (1935)	93,35
Obbligazioni Venezie 3.50 %	89,10
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,25
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,55
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,90
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,90
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,85

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti « SS. Tolomeo e Romano » di Nepi (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di prestiti « SS. Tolomeo e Romano » di Nepi (Viterbo) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il rag. Annibaldi Alfredo di Gioacchino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale cattolica di prestiti « SS. Tolomeo e Romano » di Nepi (Viterbo) ed i signori Sansoni Giuseppe di Adolfo, Masnada Eligio Giovanni fu Domenico e Pugliesi Nicola fu Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1646)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Solofra (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Solofra (Avellino) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. Costantino De Maio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa agraria di prestiti di Solofra (Avellino) ed i signori Gennaro Russo fu Pasquale, Pasquale De Maio fu Flavio e Fabio Grimaldi fu Bartolomeo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1648)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Stridone (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Stridone (Pola) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il sig. Zonta Ruggero fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Stridone (Pola) ed i signori comm. Timeus Giovanni fu Innocente, Rinaldi Vittorio fu Antonio e Punis Agostino fu Giovanni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(1700)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte dei concorsi a 30 posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati, a 70 posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo ed a 700 posti di impiegato ausiliario ed istituzione delle sedi di esame in Asmara e Mogadiscio.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i decreti Ministeriali del 29 gennaio 1937-XV, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio detto anno, relativi ai concorsi per esami nell'Amministrazione postale-telegrafica:

— per 30 posti del grado iniziale (10°) del ruolo *B* di prima categoria (ingegneri specializzati);

— per 70 posti del grado iniziale (11°) del ruolo *A* di prima categoria (personale direttivo);

— per 700 posti di impiegato ausiliario con contratto a termine, in 29 residenze;

Visto l'art 7 del decreto Ministeriale relativo al concorso per il grado iniziale 11° di prima categoria;

Visti gli allegati 1 e 2 al decreto Ministeriale relativo al concorso per impiegato ausiliario con contratto a termine;

Riconosciuta l'opportunità di istituire nelle Colonie dell'A.O.I. sedi di esame per i candidati ai concorsi per il grado 11° di prima categoria e per impiegato ausiliario a contratto, ivi residenti;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte relative ai concorsi predetti saranno tenute:

a) nei giorni 14, 15 e 16 giugno 1937-XV in Roma (Palazzo degli Esami - via Girolamo Induno) per il concorso a 70 posti del personale direttivo (grado 11°), per i candidati residenti nel Regno;

b) nei giorni 17, 18 e 19 giugno 1937-XV in Roma (Palazzo degli Esami predetto) per il concorso a 30 posti di ingegnere specializzato (grado 10°);

c) nei giorni 21, 22 e 23 giugno 1937-XV per il concorso a 700 posti di impiegato ausiliario con contratto a termine, nelle sedi di esame indicate nel relativo bando.

Art. 2.

Per le prove scritte dei candidati residenti nelle Colonie della A. O. I. sono istituite come sedi di esami: Asmara per il concorso di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente articolo 1, e Mogadiscio per il concorso di cui alla lettera *c*) dell'articolo stesso, nei giorni rispettivamente sopra indicati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(1719)

Variante al diario delle prove scritte del concorso a 700 posti di impiegato ausiliario.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 26 maggio 1937-XV col quale sono state stabilite le date delle prove scritte relative ai concorsi per 30 posti del grado 10° di 1ª categoria (ingegneri specializzati) per 70 posti del grado 11° di 1ª categoria (personale direttivo) e per 700 posti di impiegato ausiliario con contratto a termine;

Ritenuto di modificare, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le date delle prove scritte decretate per il concorso d'impiegato ausiliario;

Decreta:

Le prove scritte relative al concorso a 700 posti di impiegato ausiliario con contratto a termine nelle sedi di esame indicate nel relativo bando, ed in quelle di Asmara e Mogadiscio, di cui al decreto del 2 maggio 1937-XV avranno luogo nei giorni 22, 23 e 24 giugno 1937, anzichè nei giorni 21, 22 e 23.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(1720)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza dei Regi istituti e delle Regie scuole di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Visto il regolamento, approvato con R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1840;

Visto il decreto del Capo del Governo, del 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno 1937-XV;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza dei Regi istituti e delle Regie scuole di istruzione media tecnica:

CONCORSO	SCUOLA O ISTITUTO	Numero dei posti	PROVE D'ESAME
		(1)	
Tecnici	*Istituti tecnici agrari:*		due scritte, pratica, orale.
	generici	4	
	specializzati in viticoltura ed enologia	1	
	scuole tecniche agrarie	4	
Censori di disciplina.	Istituti tecnici agrari	9	scritta, orale.
Prefetti di disciplina.	Istituti e scuole tecn. agrarie	11	scritta, orale.
(**) Segretari economi	Istituti e scuole tecn. agrarie	3	due scritte, pratica, orale
	Istituti e scuole tecn. commer.	10	
	Istituti e scuole tecn. industr.	18	
Vice-Segretari	Istituti e scuole tecn. industr.	10	scritta, pratica orale
Applicato di segreteria	Istituti tecnici commerciali	2	scritta pratica, orale
	Istituti tecnici industriali	4	
Assistente	per laboratorio di elettrotecn.	3	scritta, grafica pratica, orale
	per laboratorio di radiotecnica.	1	
	per laboratorio di macchine	1	
	per ufficio tecnico e laboratorio tecnologico	2	
Maestre di laboratorio	*Scuole professionali femminili:*		scritta, grafica, pratica, orale
	per economia domestica	2	
	per fiori artificiali	1	
	per ricami e merletti	1	
	per trine e merletti	2	

(**) Concorso unico.

(1) Programma unico, ma concorso differente.

CONCORSO	SCUOLA O ISTITUTO	Numero dei posti	PROVE D'ESAME
Capi officina.	*Istituti industriali:*		scritta, grafica, pratica, orale.
	per aggiustaggio	3	
	per aggiustaggio attrezzista	1	
	per edile	1	
	per elettricista	3	
	per filatore	1	
	per fonditore	1	
	per fucinatore e trattamenti termici	3	
	per macchine utensili.	1	
	per tintore	1	
	per macchine termiche e idrauliche	1	
Capi officina.	*Scuole industriali:*		scritta, grafica, pratica, orale.
	per aggiustaggio	2	
	per edile	3	
	per fabbro	1	
	per elettricista	8	
	per fucinatore	3	
	per macchine utensili.	6	
	per meccanico	2	
	per radioelettricista	1	
Sotto-capo officina	*Scuole ed Istituti:*		scritta, grafica, pratica, orale.
	per aggiustaggio	5	
	per aggiustaggio attrezzista	2	
	per fucinatore	1	
	per fabbro	1	
	per macchine utensili.	3	
	per meccanico	2	
	per tessitore	1	
	per radioelettricista	1	
	per elettricista.	2	

Tutti i concorsi anzidetti hanno luogo per esami.

§ 2. — TITOLI DI STUDIO.

Per l'ammissione al concorso a posti di *tecnico agrario* nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici agrari e richiesto il *diploma di perito agrario*, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214. Quando il concorso sia bandito per scuole o istituti aventi una determinata specializzazione, viene richiesto il *diploma di perito agrario specializzato* per il ramo corrispondente.

* * *

Per l'ammissione ai concorsi a posti di *assistente* e di *capo officina* nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici industriali è richiesto il *diploma di perito industriale capotecnico* o di *maestro d'arte* nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o diplomi rilasciati dai Regi istituti industriali in base all'ordinamento di cui al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, o dalle preesistenti scuole professionali di 3° grado.

* * *

Per l'ammissione al concorso a posti di *sottocapo officina* nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici industriali è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

a) *diploma di tecnico o di artigiano* rilasciato da una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale o artigiano,

b) *licenza di Regia scuola industriale o di Regio laboratorio-scuola o di scuola di tirocinio a orario ridotto, o diploma di abilitazione ad operaio qualificato;*

c) *licenza di Regia scuola professionale industriale di 2° grado.*

Sono anche ammessi i titoli di cui al comma secondo del precedente paragrafo.

* * *

Per l'ammissione al concorso a posti di *segretario economo* e di *vice segretario* è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio seguenti:

a) *diploma di abilitazione di istituto tecnico commerciale;*

b) *diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria);*

c) *licenza di istituto commerciale;*

d) *licenza di istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria).*

* * *

Per l'ammissione al concorso a posti di *applicato* è richiesto uno dei seguenti titoli:

a) *diploma di scuola tecnica commerciale o di scuola commerciale;*

b) *licenza di scuola tecnica agraria o di scuole pratiche o speciali di agricoltura;*

c) *licenza di scuola tecnica industriale o di scuola industriale;*

d) *licenza di scuola professionale di 2° grado;*

e) *licenza di scuola secondaria di avviamento professionale;*

f) *diploma di ammissione a scuola media di 2° grado* conseguito in base all'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o *licenza di scuola media di primo grado* conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

* * *

Per l'ammissione ai concorsi a posti di *censore di disciplina* è richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori:

a) *diploma di abilitazione tecnica* di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) *diploma di licenza o di abilitazione di un istituto commerciale, nautico, industriale o di scuole agrarie medie;*

c) *diploma di scuola professionale di 3° grado;*

d) *diploma di maturità o di abilitazione* di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 o *licenza di scuola media di 2° grado* conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

* * *

Per l'ammissione al concorso a posti di *prefetto di disciplina* è richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori:

a) *licenza di scuola tecnica agraria o di scuola pratica o speciale di agricoltura;*

b) *licenza di scuola tecnica commerciale o di scuola commerciale;*

c) *licenza di scuola professionale di 2° grado;*

d) *licenza di scuola tecnica industriale o di scuola industriale;*

e) *diploma di ammissione a scuola media di 2° grado* conseguito in base all'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 o *licenza di scuola media di 1° grado* conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

* * *

Per l'ammissione ai concorsi a posti di *maestre di laboratorio* nelle Regie scuole professionali femminili è richiesto il *diploma di abilitazione* conseguito, a norma dell'art. 64 della legge 15 giugno 1931, n. 889, nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso, o il *diploma equipollente dei corsi di magistero* istituiti ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, o *il diploma rilasciato dalla Scuola superiore fascista di economia domestica*, limitatamente al posto di corrispondente specializzazione.

* * *

Le donne possono essere ammesse ai concorsi a posti di *vice segretario* e di *applicato* nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali e di *applicato* nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche commerciali.

§ 3. — LIMITE DI ETÀ.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 30 anni.

Il predetto limite massimo è aumentato di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 o che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; è aumentato di anni 9 per gli invalidi della guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare.

Il limite massimo di età è aumentato ancora di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che, essendo muniti di brevetto di ferito per la causa fascista, risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il limite massimo di età è aumentato di 5 anni anche per i richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali.

Con l'aumento del limite di età di cui sopra si cumulano gli aumenti previsti dai comma precedenti.

Le disposizioni di cui ai due ultimi comma si applicano anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi e che, all'atto della presentazione della domanda d'ammissione al concorso, non si trovino più in servizio militare.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per coloro che prestano servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o nelle Regie scuole e nei Regi Istituti di istruzione tecnica; nè è richiesta per coloro che vennero ammessi ai concorsi a posti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza dei Regi Istituti e nelle Regie Scuole d'istruzione media tecnica, indetti con decreto Ministeriale 26 marzo 1935-XIII e non espletati in seguito alla sospensione ordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 1935-XIII.

Non è richiesto alcun limite di età per i candidati i quali, essendo forniti di tutti gli altri requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, prestino, alla data del presente bando, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualsiasi denominazione, effettivo servizio d'impiego civile, da almeno due anni.

§ 4. — DELLE DOMANDE E DEI DOCUMENTI.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da lire 6, debbono indicare, con precisione, il cognome, il nome, la paternità, la dimora del concorrente e il luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

Alle domande di ammissione al concorso, salvo quanto è disposto dal successivo art. 14, debbono unirsi i seguenti documenti:

1° titolo di studio in originale o copia autentica;

2° certificato di nascita (la firma dell'ufficiale di Stato civile, che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente);

3° certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità; la firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto o dall'autorità giudiziaria competente);

4° certificato generale del casellario giudiziario (la firma deve essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria);

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente abbia il suo domicilio o la sua abituale residenza almeno da un anno (la condotta del concorrente è accertata in modo insindacabile dal Ministero con tutti i mezzi a sua disposizione; la firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia);

6° certificato attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario (la qualifica del medico deve chiaramente risultare dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto; quella del medico militare, dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, di cui la firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando di concorso. Detto certificato, rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, in cui ha domicilio il concorrente, dev'essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

9° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

10° fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti presentati.

Ai documenti di rito i candidati possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse per attestare la propria eventuale condizione di ex combattente, orfano di guerra, benemerito della causa nazionale.

I certificati indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nella città di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 i concorrenti che abbiano già ufficio di ruolo in una Amministrazione governativa, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

§ 5. — NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

* * *

Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi, debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco, di cui al paragrafo precedente.

Quando si avvalga di tale facoltà, il concorrente è *tenuto a specificare nelle altre domande* il concorso per il quale ha presentato la documentazione.

I documenti di rito debbono pervenire tutti unitamente alla domanda, entro il termine qui stabilito.

Qualora qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà respingerlo, con invito a regolarizzarlo entro un termine, in ogni caso non superiore a quindici giorni, dalla data della lettera di partecipazione, sotto pena di esclusione dal concorso.

* * *

Le domande di ammissione ai concorsi, che perveranno al Ministero dopo il termine anzi stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, non saranno accettate.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Nonostante la regolarità formale delle domande e dei documenti, il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorrenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti ed a titoli presentati, sia presso altre Amministrazioni, sia presso questo Ministero, per cause diverse o per concorsi precedentemente sostenuti, anche in istituti, o per uffici, dipendenti dell'Istruzione tecnica.

Coloro, i quali vennero ammessi ai concorsi a posti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza dei Regi Istituti e nelle Regie Scuole d'istruzione media tecnica, indetti con decreto Ministeriale 26 marzo 1935-XIII, e non espletati in seguito alla sospensione ordinata in data 10 settembre 1935-XIII dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e non se ne sono successivamente ritirati, s'intendono senz'altro ammessi ai corrispondenti concorsi indetti col presente decreto, senza dover presentare nè domanda nè documenti.

E' riservata al Ministero la facoltà di richiedere loro, prima dell'espletamento dei concorsi, la rinnovazione dei documenti scaduti. Possono essi aggiungere, sempre entro il termine di chiusura dei concorsi, quei documenti (come nuovi titoli di studio, titoli militari, ecc.) che riterranno produrre ora nel proprio interesse.

§ 6. — NORME PER GLI ESAMI.

I candidati ammessi ai concorsi saranno avvertiti del giorno in cui si iniziano le prove.

Il candidato ammesso ai concorsi, che non si presenti nei giorni fissati, o che manchi ad una delle prove, è ritenuto come rinunciatario.

* * *

Gli esami di concorso consisteranno:

1° per posti di assistente, capo officina e sottocapo officina, in una prova scritta, in una prova pratica, in una prova grafica e in una prova orale;

2° per posti di tecnico agrario, in due prove scritte, in una prova pratica e in una prova orale;

3° per posti di segretario economo, in due prove scritte, una orale ed una pratica di dattilografia;

4° per posti di vice segretario, in una prova scritta, una orale ed una pratica di dattilografia;

5° per posti di applicato, in una prova scritta, una orale ed una pratica di dattilografia;

6° per posti di censore di disciplina, in una prova scritta e in una orale;

7° per posti di prefetto di disciplina, in una prova scritta e una orale;

8° per posti di maestre di laboratorio, in una prova scritta, in una prova pratica, in una lezione e in una prova orale.

Tutte le prove di esame per i concorsi a posti di assistente, capo officina, sottocapo officina, tecnico agrario, segretario, vice segretario e applicato, censore, prefetto di disciplina e maestra di laboratorio verteranno sui programmi, approvati con R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1840, ed annessi al presente bando in allegato *A*.

Sono ammessi alle prove orali e pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, esclusa la calligrafia, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Le prove orali, la prova grafica di calligrafia e la prova pratica di dattilografia non s'intendono superate, se non sia stata riportata in ciascuna di esse una votazione minima di sei decimi; per le altre prove pratiche la votazione minima da riportare è di sette decimi.

* * *

Fermi restando i benefici concessi dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive modificazioni ed estensioni agli invalidi di guerra o per la causa nazionale e i diritti concessi dal R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dal R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive loro modificazioni agli ex combattenti, orfani di guerra e per la causa nazionale, dal R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18, sono preferiti a parità di merito:

1° gli insigniti di medaglia al valor militare;

2° i mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale;

3° i feriti in combattimento o per la causa nazionale;

4° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5° gli orfani di guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

6° le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale;

7° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che abbiano partecipato alla Marcia su Roma conseguendo il relativo brevetto, ovvero gli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nelle scuole ed istituti;

9° i coniugati con prole nei confronti di quelli senza prole, e questi ultimi nei confronti dei celibi;

10° i più anziani di età.

§ 7. — NOMINA.

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Durante questo periodo compete loro l'assegno

fissato con decreto del Ministro per le finanze in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Agli aventi diritto compete altresì l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I concorrenti, che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano contemporaneamente, o successivamente vacanti. L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si rendano disponibili, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo, o frazione di un decimo, di quelli messi a concorso.

§ 8. — RESTITUZIONE DI DOCUMENTI.

La restituzione dei documenti è, di regola, fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirarli, o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino per iscritto, su carta legale, di non avvalersi della facoltà di ricorso contro l'esito dei concorsi.

Roma, 28 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

ALLEGATO *A*.

I.

Programma dell'esame di concorso per il posto di segretario-economo.

L'esame comprende:

a) una prova scritta di diritto;

b) una prova scritta di computisteria e ragioneria;

c) una prova pratica di dattilografia;

d) una prova orale.

Le prove scritte, della durata di 5 ore ciascuna, consistono nello svolgimento di un tema su argomento o argomenti della prova orale.

La prova orale, della durata di minuti 45, verte sulle seguenti materie:

NOZIONI DI DIRITTO CIVILE.

Nozioni del diritto e dell'ordinamento giuridico - Diritto oggettivo e soggettivo.

Fonti del diritto - Interpretazione delle norme giuridiche - Limiti di efficacia delle norme giuridiche: nel tempo e nello spazio.

Le persone fisiche - Capacità di diritto e capacità di agire - Cittadinanza - Domicilio, residenza, dimora - Assenza.

Le persone giuridiche.

Distinzione delle cose.

Diritti reali:

Proprietà e suoi modi di acquisto - Possesso: gradi, effetti e tutela.

Cenni generali sull'usufrutto, uso e abitazione; sulle servitù prediali.

Obbligazioni:

Fonti delle obbligazioni - Contratti: specie, requisiti, effetti.

Varie specie di obbligazioni.

Quasi contratti.

Effetti delle obbligazioni - Adempimento - Mora; caso fortuito - Colpa - Dolo: risarcimento dei danni - Estinzione delle obbligazioni - Garanzia delle obbligazioni.

Delitti e quasi delitti.

I principali contratti speciali con particolare riguardo ai vari tipi di scuole e istituti d'istruzione tecnica.

Cenni generali sulla trascrizione.

Cenni generali sulla prescrizione.

Principi generali sui diritti di famiglia.

Principi fondamentali sulle successioni legittime e testamentarie.

Principi generali sulle donazioni.

NOZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE.

Concetto e fonti del diritto commerciale.

Atti di commercio.

Il commerciante.

Diritti ed obblighi del commerciante.

Mediatori.

Le società commerciali - Nozioni generali e varie specie di società.

Caratteristiche peculiari delle obbligazioni commerciali - Mandato e commissione - Vendita - Le operazioni di borsa e contratto di riporto - Contratto di conto corrente - Pegno - Deposito e sue varie specie - Contratto di assicurazione - Contratto di trasporto.

I titoli di credito e le disposizioni sulle cambiali e sugli assegni.

Il fallimento e i suoi effetti.

Cenni sull'amministrazione e chiusura del fallimento.

Concordato giudiziario e concordato preventivo.

Reati in materia fallimentare.

Prescrizione commerciale.

Cenni di diritto industriale - L'azienda industriale e suoi elementi.

Marchi di fabbrica e privative industriali.

Nave - Le persone: proprietari, armatori, capitano, equipaggio.

NOZIONI DI DIRITTO PUBBLICO.

Concetto ed elementi dello Stato.

Società delle Nazioni.

Caratteristiche dello Stato moderno - La distinzione dei poteri.

Ordinamento costituzionale dello Stato italiano - Lo Statuto del Regno - Lo Stato sovrano secondo il concetto fascista ed i suoi scopi.

Organi costituzionali dello Stato.

Il Re - Legge della successione - Prerogative regie nei riguardi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

Il Governo del Re - L'organizzazione del potere esecutivo secondo la legge 24 dicembre 1925, n. 2263.

Il Primo Ministro; sue funzioni e prerogative - I Ministri - Il Consiglio dei Ministri.

Il Gran Consiglio del Fascismo - Composizione, attribuzioni.

Il Parlamento: Senato e Camera dei Deputati - Composizione, attribuzioni - Immunità parlamentare.

La formazione delle leggi - Discussione e votazione - Sanzione del R. - Promulgazione, pubblicazione.

Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche - Leggi delegate; decreti-legge - Regolamenti e loro diverse specie - Circolari - Istruzioni.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

I Ministeri: Cenni sul loro ordinamento.

Le amministrazioni autonome.

Il Consiglio di Stato - La Corte dei Conti - Ordinamento e funzioni di detti organi.

Il Consiglio di Prefettura.

Il Prefetto.

Comune - Il Podestà - Sue attribuzioni - La Consulta municipale - Il Segretario comunale - Il Governatorato di Roma.

Provincia - Il Preside ed il Rettorato provinciale.

La Giunta provinciale amministrativa: ordinamento e funzioni.

I beni pubblici - Demanio pubblico e beni patrimoniali dello Stato - Il patrimonio indisponibile - I beni di uso pubblico dei Comuni e delle Provincie - La espropriazione per causa di pubblica utilità.

La giustizia nell'amministrazione - Concetto della protezione giuridica nei confronti della pubblica amministrazione - Diritti ed interessi.

La giustizia ordinaria - Principi generali e limiti di tale giurisdizione.

Il ricorso gerarchico ed il ricorso straordinario al Re.

Le giurisdizioni amministrative - Principi generali.

Ordinamento corporativo dello Stato italiano.

Le associazioni professionali; riconoscimento giuridico - Struttura ed organi di dette associazioni - Loro particolari funzioni e poteri.

Associazioni di primo e secondo grado e associazioni di grado superiore.

Cenno sull'attuale inquadramento delle attività produttive nelle grandi Confederazioni nazionali.

Controllo dello Stato sulle associazioni professionali.

Cenni sulla natura e sull'efficacia giuridica del contratto collettivo di lavoro - La magistratura del lavoro.

Le Corporazioni: loro costituzione, loro attribuzioni.

Il Consiglio nazionale delle Corporazioni: sua composizione, sue attribuzioni.

Consigli e Uffici provinciali dell'economia corporativa; loro costituzione, loro funzioni.

Legislazione sociale - Cenni sugli Uffici di collocamento - Cenni sulle assicurazioni sociali (contro gli infortuni, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, la disoccupazione involontaria; di maternità) - Cenni sull'Opera Nazionale Dopolavoro - Opera Maternità e infanzia Patronato Nazionale.

Norme generali sul contratto d'impiego privato.

LEGISLAZIONE SCOLASTICA.

Ordinamento del Ministero dell'educazione nazionale - Servizi vari - Consiglio superiore (composizione, attribuzioni).
Riordinamento della istruzione tecnica in base alla vigente legislazione.
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Istruzione superiore (Università e istituti d'istruzione superiore).

NOZIONI DI STATISTICA.

Cenni generali - L'ordine dei fenomeni collettivi - La ricerca della uniformità - L'osservazione dei fenomeni collettivi - Metodo statistico.
Rilevazione dei fenomeni collettivi - Metodi e strumenti di rilevazione - Lo spoglio e l'aggruppamento dei dati - Cause di errori; cenni sui metodi per la scoperta e la correzione di essi.
Elaborazione dei dati statistici - Cenni sommari sui metodi di elaborazione dei dati - Medie, rapporti, indici, serie e seriazioni, ecc.
Rappresentazione dei dati statistici - Tabelle statistiche - Diagrammi - Cartogrammi.
Uffici di statistica - Istituto centrale di statistica.
Cenni generali di statistica demografica ed economica.

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA.

a) Computisteria: Sistemi monetari e parità monetarie - Elementi di costi e ricavati mercantili - Interesse e sconto; varie specie. Cambiali, tratte e pagherò cambiari - Varie specie di assegni e di vaglia bancari - Distinta di sconto - Conti correnti - Cambio - Fondi pubblici e privati - Quotazione ed operazioni di borsa.

b) Ragioneria generale: Aziende in genere; varie specie; loro classificazione - Inventario - Bilanci di previsione - Gestione dell'azienda e fatti amministrativi - Scritture computistiche - Sistemi e metodi di scritture - Forme della partita doppia - Rendiconto.

c) Ragioneria applicata, con speciale riguardo ai vari tipi di Scuola o di Istituto d'istruzione tecnica (contabilità agraria, industriale, mercantile).

d) Aziende pubbliche - Cenni sul patrimonio e sulla gestione dell'azienda dello Stato, degli enti autarchici e territoriali - Cenni sui preventivi e sui consuntivi.

e) Ordinamento amministrativo-contabile delle Scuole ed Istituti d'istruzione tecnica.

DATTILOGRAFIA.

La prova pratica di dattilografia consiste nello scrivere per la durata di 10 minuti un brano dettato, e nella formazione, nel termine stabilito dalla Commissione esaminatrice, di una tabella con dati numerici.

II.

Programma dell'esame di concorso per il posto di vice segretario.

L'esame consiste in una prova scritta, di *computisteria* e *ragioneria*, ed in una prova orale, sui programmi delle corrispondenti prove del concorso per segretario economo.
L'esame comprende anche una prova pratica di dattilografia analoga a quella stabilita per l'anzidetto concorso.

III.

Programma dell'esame di concorso per il posto di applicato.

Prova scritta.

Componimento italiano.
Risoluzione di un problema in applicazione del programma della prova orale.

Prova orale.

Carta del lavoro.
Elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri - Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue colonie.
Aritmetica pratica - Numeri interi e frazionari, con particolare riguardo ai numeri decimali - Proporzioni e proporzionabilità ed applicazioni - Calcoli percentuali.
Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dell'educazione nazionale.
Nozioni elementari di statistica.
Ordinamento degli archivi.

Prova pratica.

Dattilografia.

IV.

Programma dell'esame di concorso per i posti di capo officina e sottocapo officina.

L'esame comprende una prova *scritta*, una prova *grafica*, una prova *pratica* ed una prova *orale*.

A) La prova *scritta* consisterà nella risoluzione di un problema di applicazione numerica, riferentesi alle lavorazioni stabilite dai programmi di esercitazioni pratiche delle relative specializzazioni.

B) La prova *grafica*, che potrà essere eventualmente riunita colla prova scritta, consisterà in uno schizzo o in un disegno dal vero, debitamente quotati, oppure in una rappresentazione a memoria di un organo di macchina o di un apparecchio o di una attrezzatura, oppure in un disegno o schema d'inventiva del candidato su dati assegnati.

C) La prova *pratica* consisterà nella esecuzione di uno o più lavori atti a saggiare la capacità del candidato in rapporto, sia alle mansioni connesse col posto messo a concorso, sia agli argomenti dei programmi di esercitazioni stabiliti per le relative specializzazioni.

E' in facoltà della Commissione esaminatrice di richiedere al candidato anche una relazione illustrativa sui procedimenti seguiti, sulle difficoltà incontrate e sulle apparecchiature ed attrezzature impiegate.

D) La prova *orale* consisterà in un colloquio sugli argomenti dei programmi stabiliti per le esercitazioni pratiche inerenti al posto messo a concorso.

V.

Programma dell'esame di concorso per il posto di assistente.

L'esame comprende una prova *scritta*, una prova *pratica*, una prova *grafica* ed una prova *orale*, ad eccezione della specializzazione per tessili, per la quale non sarà richiesta la prova grafica.
Gli argomenti proposti e la loro trattazione, saranno adeguati ai programmi d'insegnamento degli istituti industriali.

A) La prova *scritta* consisterà nello svolgimento di un tema riguardante una delle seguenti materie:

1. La meccanica, le macchine o la tecnologia meccanica, per l'assistente da destinarsi all'Ufficio tecnico, al Laboratorio tecnologico o a quello di macchine.

2. L'elettrotecnica generale e gli impianti elettrici, oppure la radiotecnica generale, per l'assistente da destinarsi al Laboratorio di elettrotecnica, o a quello di misure elettriche o radioelettriche, o al reparto di montaggio degli apparecchi radioelettrici.

3. La filatura, oppure la tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione, la composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti, per l'assistente per la filatura o per la tessitura a seconda delle relative specializzazioni.

4. Le costruzioni edili, stradali, idrauliche, l'impianto e l'organizzazione del cantiere, per l'assistente da destinarsi al Laboratorio tecnologico edile o al cantiere edile.

B) La prova *pratica* consisterà in analogia a quanto è indicato in *A*):

1. Nell'esecuzione di una o più prove pratiche sui programmi del Laboratorio di macchine o di quello tecnologico.

2. Nell'esecuzione di una o più prove stabilite nel programma del Laboratorio di elettrotecnica o in quello del laboratorio di misure elettriche e radioelettriche e di montaggio di apparecchi radioelettrici.

3. In esercitazioni pratiche sulle macchine di filatura o sui vari tipi di telai a mano e meccanici per tessuti lisci ed operati ed in prove tecnologiche sui filati o sui tessuti a seconda della specializzazione.

4. Nell'esecuzione di una o più prove stabilite nei programmi di Laboratorio tecnologico per edili e nell'impiego di strumenti topografici.

C) La prova *grafica* consisterà nell'esecuzione di un elaborato relativo ai programmi d'insegnamento stabiliti per gli istituti tecnici industriali per le seguenti materie, in corrispondenza delle specializzazioni indicate nella lettera *A*).

Per i concorsi di cui al n. 1: disegno per meccanici-elettricisti, specializzazione meccanici.

Per i concorsi di cui al n. 2: disegno per meccanici-elettricisti, specializzazione per elettricisti, oppure disegno per radiotecnici,

Per il concorso di cui al n. 4: disegno di costruzioni e di topografia.

D) La prova *orale* consisterà in un colloquio su argomenti compresi nei programmi degli istituti industriali, secondo la trattazione che comporta il grado di tali istituti, e riguardanti, per le singole specializzazioni, rispettivamente le materie indicate alla lettera *A*).

VII.

Programma dell'esame di concorso per il posto di censore negli istituti tecnici agrari.

L'esame comprende: una prova *scritta* e una prova *orale*.

La prova *scritta* consiste nello svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria con riferimento al programma di letteratura italiana e di storia della prova orale.

La prova *orale* consiste in un colloquio sulle seguenti materie:

LETTERATURA ITALIANA.

Caratteri generali dei secoli XIII e XIV - Notizie sui tre grandi trecentisti e sulle loro opere.

La *Divina Commedia*, il *Canzoniere* del Petrarca, il *Decamerone*.

Caratteri generali dei secoli XV, XVI e XVII.

Le *Istorie fiorentine* del Machiavelli, la *Storia d'Italia* del Guicciardini, l'*Orlando Furioso*, la *Gerusalemme liberata*, la *Secchia rapita*, il *Dialogo* sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo.

Caratteri generali dei secoli XVIII e XIX Notizie sui principali scrittori e sulle loro opere Il *Giorno* e le *Odi* del Parini, i *Promessi sposi* del Manzoni, le *Odi barbare* del Carducci.

Notizie di letteratura contemporanea ed esposizione del contenuto di qualche opera ad essa appartenente indicata dal candidato.

STORIA D'ITALIA.

Roma dalle origini al decadimento politico; Giulio Cesare e l'idea di Roma, fulcro della civiltà del mondo.

Feudalismo e cavalleria Rinascimento - Riforma e controriforma.

La rivoluzione francese - Napoleone Bonaparte - Stati d'Italia al tempo della rivoluzione francese Invasione francese in Italia Il trattato di Campoformio - Gli austro-russi in Italia Battaglia di Marengo - Napoleone Bonaparte imperatore e re d'Italia - Caduta di Napoleone.

La restaurazione e la Santa Alleanza - Moti liberali e costituzionali in Italia dal 1815 al 1831 - L'Italia dal 1831 al 1848 - Mazzini e Gioberti - Le riforme e gli Statuti Pio IX e Carlo Alberto - La prima guerra di indipendenza

Vittorio Emanuele II - Cavour Garibaldi - Il Piemonte nel decennio di preparazione - La seconda guerra d'indipendenza Gli avvenimenti del 1860 Le annessioni - Terza guerra d'indipendenza - La questione romana dal 1861 al 1870 e la legge delle guarentigie.

L'Italia dal 1870 al 1914 L'Italia nella guerra mondiale - Vittorio Veneto - L'Italia da Vittorio Veneto ad oggi.

NOZIONI DI PEDAGOGIA E IGIENE.

Dello sviluppo fisico, morale e intellettuale del fanciullo e dell'adolescente.

L'educazione collegiale - I convitti come istituti di educazione; loro rapporti educativi con la famiglia e con la scuola; loro funzione statale.

L'educazione fisica, morale, civile ed estetica nel convitto.

Gli studi dei convittori; le loro letture.

L'ideale educativo nella nuova vita italiana e i compiti del personale educativo dei convitti al riguardo.

Principali norme igieniche da osservarsi nei convitti.

Profilassi contro le malattie contagiose.

Soccorsi urgenti in casi di infortunio.

NOZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA E DI STATISTICA.

a) *Diritto amministrativo*.

Leggi, regolamenti, ordinanze, circolari.

Pubblici impieghi - I principii di autorità e responsabilità nei pubblici impieghi - Diritti e doveri dei pubblici impiegati - Leggi sugli impiegati civili dello Stato.

Organizzazione dell'Amministrazione centrale - Il potere esecutivo Il Re Il Primo Ministro Capo del Governo, Ministri, Sottosegretari di Stato - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio dei Ministri.

Corpi consultivi centrali - Organi centrali di controllo giuridico.

Il Prefetto - L'Intendente di Finanza.

Degli enti autarchici Provincia - Comune.

Il Governatore di Roma.

Corporazioni e sindacati.

b) *Legislazione scolastica*.

Ordinamento generale del Ministero dell'educazione nazionale e degli uffici da esso dipendenti.

Amministrazione scolastica regionale.

Ordinamento dell'istruzione elementare e media con speciale riguardo a quella agraria.

c) *Nozioni di statistica*.

VIII.

Programma dell'esame di concorso per il posto di tecnico agrario nelle scuole e negli istituti tecnici agrari.

L'esame comprende due prove *scritte*, una prova *pratica* e una prova *orale*.

Le prove *scritte* sono una di agraria ed economia rurale e una di contabilità agraria.

La prova *scritta* di agraria ed economia rurale consiste nella trattazione di un tema relativo a questioni pratiche di tecnica colturale o riguardante una importante coltivazione erbacea od arborea, e l'ordinamento dell'azienda rurale.

La prova *scritta* di contabilità agraria consiste nello svolgimento di un tema relativo all'impianto della contabilità in una azienda agricola di modesta importanza, oppure riguardante le registrazioni cronologiche e sistematiche, l'apertura e la chiusura dei conti nelle aziende condotte in economia, in affitto e a colonia.

La prova *orale* consiste in un colloquio sugli argomenti compresi nei programmi degli istituti tecnici agrari per le seguenti materie: agricoltura, economia rurale e zootecnia.

La prova *pratica* consiste nella esecuzione di uno o più esperimenti pratici, compresi tra quelli indicati nei programmi dell'esame di perito agrario per le materie: agricoltura, zootecnia, industrie agrarie, meccanica agraria.

Nella prova pratica il candidato dovrà dimostrare non solo di avere acquistato la necessaria pratica e sicurezza nelle varie operazioni, ma di essere, altresì, in grado di illustrare le operazioni stesse agli alunni e di saperli guidare ad eseguirle razionalmente.

IX.

Programma dell'esame di concorso per tecnico agrario specializzato.

L'esame comprende due prove *scritte*, una prova *pratica* e una prova *orale*

Una delle prove *scritte* riguarda l'agraria e l'economia rurale ed è comune a tutte le specializzazioni e consiste nella trattazione di un tema relativo a questioni pratiche di tecnica colturale o all'ordinamento dell'azienda rurale.

L'altra *prova scritta* verte sulla materia, propria della specializzazione, in viticoltura ed enologia e quindi consiste nella trattazione di un tema d'indole pratica riguardante la viticoltura e l'enologia.

La *prova orale* consisterà in un colloquio sugli argomenti compresi nei programmi d'insegnamento dei corsi di specializzazione degli istituti tecnici agrari per viticoltura ed enologia, con opportuni richiami al programma di agraria e di economia rurale del corso ordinario.

La *prova pratica* consiste nella esecuzione di uno o più degli esperimenti pratici indicati per la specializzazione in viticultura ed enologia nei programmi di esame per il conseguimento del diploma di abilitazione.

Nella prova pratica il candidato dovrà dimostrare non solo di avere acquistato perizia e sicurezza nelle varie operazioni, ma altresì di essere in grado di illustrare le operazioni stesse agli alunni e di saperli guidare ad eseguirle razionalmente.

X.

Programma dell'esame di concorso per il posto di prefetto di disciplina.

L'esame comprende una prova *scritta* e una prova *orale*.

La prova *scritta* consiste nello svolgimento di un tema sopra argomenti relativi alla famiglia, al lavoro, alla scuola e alla vita nazionale.

La prova *orale* consta di tre parti: la prima riguarda la cultura generale, la seconda la matematica elementare e le nozioni di computisteria, la terza nozioni varie e si svolge in base ai seguenti programmi:

CULTURA GENERALE.

Lettura, riassunto e commento di passi scelti.
Nozioni sulla storia d'Italia, dal 1748 ai giorni nostri.
Elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.
Elementi di cultura fascista.

MATEMATICA ELEMENTARE E NOZIONI DI COMPUTISTERIA.

Sistema metrico decimale, numeri complessi, potenze e radici, rapporti e proporzioni, regole del 3 semplice e del 3 composto, interesse e sconto, regola di miscuglio, regola di società.
Misura delle superficie delle principali figure geometriche; regole per la determinazione di aree e volumi dei più comuni solidi geometrici.
Compra-vendita; fatture, ricevute, quietanze, ordini di pagamento, effetti commerciali, conti correnti semplici e a interessi; trasporti.

NOZIONI VARIE.

Gli apparati principali del nostro corpo e le loro funzioni: respirazione, digestione - Sostanze alimentari e razioni; bevande - Innervazione - La vista e l'udito - L'organo della loquela - L'olfatto.
Alcuni bisogni del nostro corpo: fame e richiesta alimentare, la sete e il sonno.
Pulizia del corpo e degli indumenti.
Esercizio dei muscoli e lavoro intellettuale.
Principali norme igieniche da osservarsi nei convitti.
Primi soccorsi nei casi d'urgenza - Accidenti per fulminazione - Accessi convulsivi - Avvelenamenti - Asfissia - Corpi estranei - Puntura d'insetti.
Malattie contagiose: le più importanti norme profilattiche.
Pratica di assistenza agli infermi.
L'educazione fisica morale e civile nel convitto, nella casa e nella scuola.
Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.

XI.

Programma dell'esame di concorso per i posti di maestra di laboratorio.

L'esame comprende una prova *scritta*, una prova *grafica*, una prova *pratica*, e una prova *orale*.

A) La prova *scritta* consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti riguardanti i metodi d'insegnamento, l'organizzazione di un laboratorio, la creazione di una moda italiana, la storia dell'arte applicata.

La trattazione sarà adeguata al grado della scuola per cui è bandito il concorso.

B) La prova *grafica* consisterà in un disegno tecnico e tecnico-artistico, a seconda della specializzazione a cui si riferisce il concorso.

C) La prova *pratica* consisterà nell'esecuzione di un lavoro o di una esercitazione relativa al programma della specializzazione a cui si riferisce il concorso.

La prova *orale* consisterà:

1. In una *lezione* su argomenti dei programmi d'insegnamento previsti per la specializzazione del posto messo a concorso, e riguarderà la tecnica del lavoro, per posti nelle Scuole professionali, o anche la didattica del lavoro stesso per posti delle Scuole di magistero.

2. In un *colloquio* sui programmi d'insegnamento della specializzazione messa a concorso ed avrà lo scopo di saggiare l'attitudine ad organizzare ed a sovraintendere al corrispondente laboratorio.

(1708)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a sei posti di alunno d'ordine nel ruolo di gruppo C della Direzione generale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il proprio decreto 23 novembre 1936-XV registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre successivo al reg. n. 20 Marina mercantile, foglio n. 189, col quale venne indetto un concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo della Direzione generale della Marina mercantile;
Visti gli atti della Commissione esaminatrice, nominata col proprio decreto 3 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 12 stesso mese al registro n. 30 Marina mercantile, foglio n. 101, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso indetto col sopracitato decreto del 23 novembre u. s. a sei posti di alunno d'ordine nel ruolo di gruppo *C* della Direzione generale della Marina mercantile:

1° Romano Antonio	punti	17,208
2° Coletti Marcella	»	16,833
3° Ambrosetti Marcello	»	16,728
4° Semplicetto Giacomo	»	15,470
5° De Marino Alfonso	»	14,583
6° Bernardi Mafalda	»	14,208
7° Cosenza Nicola	»	13,937

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1° Romano Antonio
2° Coletti Marcella
3° Ambrosetti Marcello
4° Semplicetto Giacomo
5° De Marino Alfonso
6° Bernardi Mafalda

Art. 3.

E' dichiarato idoneo il candidato Cosenza Nicola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(1685)

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a sette posti di Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero, bandito con decreto Ministeriale 23 novembre 1936-XV.

Gr. uff. dott. Guido Rocco, R. Ministro plenipotenziario di 1ª classe, direttore generale per la stampa estera, presidente;

Comm. dott. Gherardo Casini, direttore generale per la stampa italiana, membro;

Cav. di gr. cr. dott. Ottavio De Peppo, R. Ministro plenipotenziario di 1ª classe, membro;

S. E. il prof. Gioacchino Volpe, Accademico d'Italia, ordinario di storia nella Regia università di Roma, membro;

Prof. Tommaso Perassi, ordinario di diritto internazionale nella Regia università di Roma, membro;

Dott. cav. uff. Garadia Moccia, consigliere nel ruolo direttivo del Ministero per la stampa e la propaganda, segretario.

(1686)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.